



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese

Via Roma 16/A - C.A.P. 21014 – Tel. 0332 625511 – Fax 0332626042

www.comune.laveno.va.it

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 19 del 01/07/2013

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2013.

L'anno 2013, addì uno del mese di luglio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Giacom Grazziella, il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	GIACON GRAZIELLA	SI	NO
2	BINI LUCA	SI	NO
3	DE BERNARDI GIANCARLO	SI	NO
4	CALDESIO FEDERICO	SI	NO
5	DETTONI MARCO	SI	NO
6	COSTANTINI PIER LUIGI	SI	NO
7	BERTAGNA MASSIMO	SI	NO
8	CAMARDA LUIGI	NO	SI
9	BRUNELLA MARCO	SI	NO
10	QUAGGIOTTO ALESSANDRO	SI	NO
11	RIMAZZA VALERIO	SI	NO
12	VECCHIO ANDREA	SI	NO
13	IELMINI ERCOLE	SI	NO
14	ANANIA FRANCESCO	SI	NO
15	BEVILACQUA PAOLA SABRINA	SI	NO
16	ARIOLI MARIA ROSA	SI	NO
17	REGGIORI ALVARO	SI	NO

PRESENTI : 16

ASSENTI : 1

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio Dipasquale

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli assessori:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell'1 luglio 2013

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'assessore al Bilancio Quaggiotto Alessandro

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L. 16.6.1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il c. 1 della L. 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 c. 16 della L. 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 172 lettera e) della L. n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene stabilito che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,..." sono allegati al Bilancio di Previsione";

VISTI gli artt. 151 e 174 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, aliquote d'imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l'anno successivo, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

RILEVATO che l'art. 11 della Legge 18.10.2001 n. 383 ha integralmente sostituito dall'art. 1 c. 3 del D.Lgs 28.9.1998 n. 360 e successive modificazioni, stabilendo che i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della Deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31.5.2002 in materia di individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le deliberazioni dei Comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF, in base all'art. 1 c. 1 del D.Lgs n. 360 del 28.9.1998;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 4, dello stesso Decreto Legislativo n. 360/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che la sopra menzionata addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui all'agli artt. 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.6.2012 ad oggetto "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - aliquote dell'addizionale e soglia di esenzione";

VISTO il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007, Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI i commi 142 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.Lgs n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stesa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla Legge 133/2008 ed in particolare l'art. 77 bis comma 30 in cui viene ribadito che fino alla data, se precedente al 2011, di attivazione del federalismo fiscale, viene confermata la previsione del D.L. n. 93/2008 che ha bloccato gli aumenti tributari, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (art. 1 c. 7, dello stesso Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani TARSU;

VISTO l'art. 1 comma 123 della legge 220 del 13.12.2010 (Legge di stabilità 2011) che conferma la suddetta sospensione fino all'attuazione del federalismo fiscale;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 ha "scongelato", con decorrenza dal 2012, la disciplina dell'addizionale comunale Irpef dettata dal dal D.L.vo 360/1998, così come novellata dall'art. 1, comma 142 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);

DATO ATTO altresì, che contestualmente tale disposizione ha abrogato l'art. 5 del D.L.gs n. 23/2011, che aveva parzialmente sbloccato il tributo dei comuni sull'irpef, comportando un limite massimo dell'aliquota che torna a collocarsi allo 0,8%, venendo meno qualsiasi limite annuale all'entità delle variazioni in aumento, recuperando, altresì, il potere di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2013 le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF nella misura sottoriportata al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio 2013:

da 0	a	15.000 euro	0,50%
da 15.001	a	28.000 euro	0,55%
da 28.001	a	55.000 euro	0,70%
da 55.001	a	75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro			0,80%

CONSIDERATO che con tali aliquote, tenendo conto della soglia di esenzione per i redditi fino a 15.000,00 euro si effettua una stima di gettito di euro 615.000,00, utilizzando i calcoli del gettito atteso resi disponibili “sul sito web: <http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/>

VISTO la legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ed in particolare il comma 381 dell’art. 1, e s.m.i. il quale dispone il rinvio al 30 settembre 2013 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali;

ACQUISITI il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Gestione Entrate, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO l’art. 42 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000, in merito alla competenza dell’organo deliberante;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:

- Consiglieri assegnati: n. 17
- Consiglieri presenti : n. 16
- Voti favorevoli : n. 11
- Voti contrari : n. 4 (Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina e Arioli Maria Rosa)
- Astenuti : n. 1 (Reggiori Alvaro)

DELIBERA

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;**
2. Di confermare per l’anno 2013 le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e la soglia di esenzione nelle riserve previste dal Regolamento Comunale per la Disciplina dell’addizionale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 29.6.2012 come sotto riportate:

da 0	a	15.000 euro	0,50%
da 15.001	a	28.000 euro	0,55%
da 28.001	a	55.000 euro	0,70%
da 55.001	a	75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro			0,80%

Soglia di esenzione euro 15.000,00. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 15.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote approvate all'intero reddito complessivo.

- Di far rinvio, per quanto concerne la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'art. 1 del Decreto Legislativo 28/9/98 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della L. 296 del 27.12.2006, secondo le modalità previste dal decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, e secondo la previsione normativa di cui al DL n. 201/2011 art. 13 comma 15, come convertito in legge 214/2011. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico.
- Le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 1 gennaio 2013, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs 15.12.1997 n° 446;

Successivamente con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:

- Consiglieri assegnati: n. 17
- Consiglieri presenti : n. 16
- Voti favorevoli : n. 11
- Voti contrari : n. 4 (Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina e Arioli Maria Rosa)
- Astenuti : n. 1 (Reggiori Alvaro)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE
PER L'ANNO 2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Addì, 24/06/2013

Il Responsabile
F.to Rag. Cristina Violini.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Giacon Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 05/07/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: _____ per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

-
- Atto senza contenuto dispositivo.
 Atto di indirizzo politico.
 Atto senza produzione di effetti giuridici.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione sarà esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Laveno Mombello
05/07/2013

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F. to Dott. Bruno Bresciani